

ultimo ritornato da podestà e capitano di Capodistria, inserta nel decreto del senato 5 dicembre 1771 (*Senato Rettori*, filza 330).

54. (53) — 1771, Ottobre 3. — carte 132 t.^o — Maria Teresa, in qualità di duchessa di Milano e Mantova, ratifica le convenzioni stipulate per la corrispondenza tra il regio ufficio del corrier maggiore della città di Milano, il regio ufficio di Mantova e l'ufficio dei corrieri di Venezia.

Data a Vienna. — Sottoscritta dall'imperatrice, da W. K. Kaunitz-Rittberg, e per mandato, da I. de Sperges et Palenz.

Convenzione 1771, Settembre 4. — Capitoli firmati da una parte dal barone de Rossi di Santo Secondo, amministratore generale delle regie poste nella Lombardia austriaca, autorizzato a ciò dal co. di Firmian, sovrintendente generale e giudice supremo delle predette regie poste in Italia, e dall'altra dal residente della repubblica di Venezia presso il governo generale della Lombardia austriaca, Cesare Vignola, espressamente autorizzato dalla repubblica di Venezia.

Convenzione per la corrispondenza tra il regio ufficio di corrier maggiore della città e stato di Milano, con l'ufficio dei corrieri veneti. — Art. 1. Il corriere ordinario veneto continuerà nel suo viaggio settimanale a prevalersi delle stazioni di posta stabilite dal regio ufficio. I corrieri straordinari veneti che viaggiassero nello stato di Milano, useranno delle stesse norme di quelli milanesi che viaggiassero nello stato veneto. Si determinano le tariffe. — Art. 2. I corrieri veneti dovranno usar diligenza di giungere a Milano di giorno, e portarsi subito al regio ufficio per consegnare tutte le lettere. — Art. 3. Divisione da parte degli uffici trasmittenti delle lettere in tre mazzi, uno contenente le lettere dirette oltre lo stato di Milano, l'altro le esenti, ed il terzo le non esenti dirette per la città e stato di Milano. Norme per la consegna dei tre mazzi. — Art. 4. Consegna delle lettere e relativa tariffa. — Art. 5. Divisione, da parte dell'ufficio di Milano, in tre mazzi, delle lettere di ritorno per ciascun ufficio veneto; in uno saranno poste le lettere nate nella città e stato di Milano dirette per Venezia e stato veneto insieme con le esenti, nell'altro le lettere raccolte in Milano per Gorizia, Trieste e littorale austriaco, nel terzo le lettere forensi dirette a Venezia e stato veneto. Norme per la loro consegna. — Art. 6. Tariffa per le lettere nate nello stato di Milano, per quelle dirette a Trieste, Gorizia e littorale austriaco, e per quelle forensi per lo stato veneto, avuto riguardo alla tassa che alle lettere di Ginevra, Francia e Spagna procedenti da Ginevra, potesse essere imposta da detti uffici esteri. — Art. 7. Esenzione di tassa per lettere dirette a ministri e rappresentanti dei due stati, e condizioni relative. Esenzione per lettere dei cappuccini e riformati, tanto per l'andata, quanto per il ritorno. — Art. 8. Regolazione di conti fra i due uffici. — Art. 9. Tariffa per i pacchetti, ossia trasmessi o gruppi procedenti da Venezia e stato veneto e diretti allo stato di Milano e oltre detto stato, e di quelli di uscita dallo stato di Milano. Le stesse regole serviranno per il corriere così detto di Lione, che continuerà a venire a Milano ogni settimana per le-